

REGOLAMENTO (CE) N. 142/98 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1998

che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria della trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3318/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede la concessione di un'indennità alle organizzazioni di produttori quando si sia constatato, per un trimestre civile, che i prezzi dei prodotti considerati si collocano ad un livello inferiore a una determinata percentuale;

considerando che, per l'applicazione di tale regime d'indennità, occorre definire la nozione di prezzo di vendita ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92;

considerando che, per i quantitativi per i quali è riconosciuto il diritto all'indennità, è opportuno precisare alcune modalità relative all'inoltro della domanda di indennità e al versamento della stessa, anche per quanto riguarda la prova dell'origine e del carattere comunitari dei prodotti;

considerando che è opportuno fissare l'ambito e gli obiettivi del controllo e lasciare alle autorità di controllo degli Stati membri il compito di determinare le disposizioni appropriate per un controllo permanente ed efficace del regime instaurato;

considerando che questo regime presenta dei rischi particolari di frodi, segnatamente a causa del fatto che l'attribuzione e il pagamento dell'indennità compensativa sono decisi dopo la fine dei prodotti trimestrali interessati; che, allo scopo di ridurre tali rischi, occorre prevedere che, in caso di dichiarazioni false rilasciate intenzionalmente o per negligenza grave, il beneficiario debba versare allo Stato membro un importo uguale al 50 % dell'indennità in causa, senza pregiudizio del recupero dell'indennità e del pagamento di interessi; in caso di recidiva, l'organizzazione o il membro in questione sono esclusi dalla concessione dell'indennità per gli otto trimestri successivi al trimestre in questione;

considerando che è opportuno prevedere un'infrazione di portata limitata al regime dell'indennità compensativa per i tonni non comporti la soppressione totale del diritto

all'indennità, ma solo una riduzione forfettaria della stessa;

considerando che, ai fini di un corretto funzionamento del regime stesso, è opportuno precisare alcune modalità delle comunicazioni che gli Stati membri devono effettuare;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità d'applicazione alla concessione dell'indennità compensativa per i produttori di tonni destinati all'industria conserviera⁽³⁾;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha potuto emettere un parere sulle misure previste dal presente regolamento entro i tempi fissati dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per la concessione dell'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92, in appresso denominato «regolamento di base».

Articolo 2

1. La concessione dell'indennità e il suo importo massimo sono decise mediante regolamento adottato secondo la procedura prevista all'articolo 32 del regolamento di base, qualora sia accertato che le condizioni definite all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base sono soddisfatte per il trimestre considerato.

2. L'indennità è concessa alle organizzazioni di produttori, entro i limiti dei volumi fissati dall'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento di base, per i prodotti di cui all'allegato III di detto regolamento, pescati dai membri di dette organizzazioni e poi venduti e consegnati all'industria della trasformazione situata nel territorio doganale della Comunità per essere trasformati in maniera completa e definitiva in prodotti di cui al codice NC 1604.

Articolo 3

Il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino del regolamento di base, è stabilito dalla Commissione

(1) GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.

(3) GU L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33.